

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13 comma 1, lettera b) viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera Cipe del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; Visto il decreto con il quale la società Italfarmaco S.p.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Xarenel»;

Vista la domanda con la quale la ditta Italfarmaco S.p.A. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice A.I.C. n. 037564097;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 4 maggio 2016;

Vista la deliberazione n. 33 del 21 giugno 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale XARENEL nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «25.000 UI/2,5 ml soluzione orale» 2 contenitori monodose da 2,5 ml - A.I.C. n. 037564097 (in base 10) 13UCQ1 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 5,44.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 8,98.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Xarenel» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 12 luglio 2016

Il direttore generale: PANI

16A05404

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CIRCOLARE 18 luglio 2016, n. 3.

Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGPU) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.

1. Premesse.

In data 19 aprile 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei

Il modello di formulario di DGPU è stato adottato con Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione ne del 5 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 3/16 del 6 gennaio 2016; in conformità a quanto previsto dall'art. 2 del Regolamento *de quo*, lo stesso è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

Il Regolamento in parola è disponibile alla seguente pagina web: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007>.

Al sensi dell'art. 85, comma 1, primo periodo, del Cod-

ce al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti, a far data dall'entrata in vigore del Codice, accettano il DGE, redatto in conformità al modello di formulario approvato con il citato Regolamento dalla Commissione europea.

In seno alle Istruzioni poste a corredo del Regolamento, è consentita agli Stati membri la facoltà di adottare Linee guida recanti l'utilizzo del DGE per chiarire e rendere in-

telleggibili, nel dettaglio, le singole disposizioni normative

nazionali rilevanti a tal fine.

Nell'esercizio di tale facoltà, con le presenti Linee gui-

da si intendono fornire alle amministrazioni aggiudicatrici

e agli enti aggiudicatori alcune prime indicazioni in ordine

al corretto utilizzo del DGE nell'ambito del vigente qua-

dro normativo nazionale, allegando, altresì, uno schema di

formulario adattato alla luce delle disposizioni del Codice.

Si evidenzia, peraltro, che sarà necessario un periodo di spe-

rimenziazione applicativa in *subiecta materia* al fine di poter

adeguare le presenti Linee guida alle eventuali ed ulteriori

esigenze applicative che, *medio tempore*, dovessero emerge-

re, apportando, per l'effetto, i necessari chiarimenti integra-

tivi al presente documento.

Le presenti Linee guida sono state predisposte sulla base

dei contributi forniti dai Soggetti istituzionali all'Uffo coin-

volti, nonché previo favorevole avviso espresso dall'Uffo-

cio Legislativo di questo Dicastero, con proprie note prot.

n. 27635 del 15 luglio 2016 e prot. n. 27819 del 18 luglio

2016.

2. Finalità, ambito di applicazione e formato del DGE.

La finalità del DGE è semplificare e ridurre gli oneri

amministrativi che gravano sulle amministrazioni aggiudi-

catrici, sugli enti aggiudicatori e sugli operatori economici

attraverso l'adozione di un modello autodichiarativo, previ-

sto in modo standardizzato a livello europeo, e basato sul

possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, desti-

nato a sostituire i singoli moduli predisposti dalle ammini-

strazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori per la par-

tecipazione ad ogni singola procedura ad evidenza pubblica.

Il DGE è utilizzato per tutte le procedure di affidamento

di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nei set-

tori ordinari e nei settori speciali nonché per le procedure

di affidamento di contratti di concessione e di partenariato

pubblico-privato disciplinate dal Codice

Il modello di formulario DGE è, altresì, utilizzato per le

procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore

alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, fatta eccezione per le

procedure di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), (affidamen-

to diretto di contratti di importo inferiore a 40.000 €) per le

quali l'utilizzazione del DGE è rimessa alla discrezionalità

della singola stazione appaltante.

Il DGE, compilato dall'operatore economico con le in-

formazioni richieste, accompagna l'offerta nelle procedure

aperte e la richiesta di partecipazione nelle procedure ristret-

te, nelle procedure competitive con negoziazione, nei dialo-

ghi competitivi o nei partenariati per l'innovazione.

Esso è utilizzato anche nei casi di procedura negoziata

senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui

all'art. 63 del Codice, comma 2, lettera a); negli altri casi

previsti dal predetto art. 63 la valutazione circa l'opportunità

del suo utilizzo è rimessa alla discrezionalità della stazione

appaltante procedente.

A decorrere dal 18 aprile 2018, il DGE è reso disponibi-

le esclusivamente in forma elettronica.

Prima di tale data, il documento di gara unico europeo

potrà essere compilato in forma cartacea oppure in formato

elettronico, avvalendosi di sistemi nazionali informatizza-

ti all'uopo dedicati ovvero del servizio DGE elettronico

messaggio, gratuitamente, a disposizione della Commissione

in favore delle amministrazioni o enti aggiudicatori e degli

operatori economici. Tale servizio consente di compilare il

DGE in forma elettronica, in caso di procedure che am-

mettano l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici,

o di stampare il documento compilato elettronicamente per

ottenere una versione cartacea da utilizzare in tutti gli altri

casi.

Gli operatori economici possono ritutilizzare il DGE

compilato e utilizzato in una procedura di appalto preceden-

te, purché confermino che le informazioni ivi contenute sta-

no ancora valide e siano pertinenti rispetto alla procedura nel

corso della quale intendono ritutilizzare il DGE. Il modo

più semplice di procedere, è inserire le informazioni nel

DGE avvalendosi delle funzionalità messe appositamente

a disposizione per mezzo del citato servizio DGE elettro-

nico. Sarà, ovviamente, possibile ritutilizzare le informazioni

anche mediante altre forme di recupero dei dati (ad esempio,

copie - incollate), contenuti negli strumenti elettronici (pc, ta-

ble, server...) dell'operatore economico procedente.

Successivamente alla procedura di aggiudicazione, in

fase di esecuzione del contratto d'appalto, il formulario per

il DGE, opportunamente adattato, può essere utilizzato per

presentare le dichiarazioni del subappaltatore ai fini dell'au-

torizzazione al subappalto.

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori

indicano nei documenti di gara tutte le informazioni che gli

operatori economici devono inserire nel DGE. Dette infor-

mazioni devono essere indicate anche con appositi richiami

nel modello di formulario.

3. Struttura e modalità di compilazione del DGE.

Il DGE fornisce una prova documentale preliminare in

sostituzione dei certificati rilasciati da Autorità pubbliche

e/o terzi e consiste in una dichiarazione formale da parte

dell'operatore economico di:

non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui

all'art. 80 del Codice;

soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui

all'art. 83 del Codice;

rispettare, nei casi previsti, le norme e i criteri oggettivi

fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da

invitare a partecipare, ai sensi dell'art. 91 del Codice.

La Parte I contiene le informazioni sulla procedura

di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente

aggiudicatore.

In tutte le ipotesi in cui le amministrazioni aggiudicatrici

o gli enti aggiudicatori utilizzino il servizio DGE elettro-

nico per generare e compilare il documento in formato elet-

tronico, le informazioni contenute in questa parte vengono

generati automaticamente.

La Parte I è articolata in sei Parti.

La Parte I contiene le informazioni sulla procedura

di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente

aggiudicatore.

In tutte le ipotesi in cui le amministrazioni aggiudicatrici

o gli enti aggiudicatori utilizzino il servizio DGE elettro-

nico per generare e compilare il documento in formato elet-

tronico, le informazioni contenute in questa parte vengono

generati automaticamente.

La Parte I è articolata in sei Parti.

La Parte I contiene le informazioni sulla procedura

di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente

aggiudicatore.

In tutte le ipotesi in cui le amministrazioni aggiudicatrici

o gli enti aggiudicatori utilizzino il servizio DGE elettro-

nico per generare e compilare il documento in formato elet-

tronico, le informazioni contenute in questa parte vengono

generati automaticamente.

La Parte I è articolata in sei Parti.

La Parte I contiene le informazioni sulla procedura

di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente

aggiudicatore.

In tutte le ipotesi in cui le amministrazioni aggiudicatrici

o gli enti aggiudicatori utilizzino il servizio DGE elettro-

nico per generare e compilare il documento in formato elet-

tronico, le informazioni contenute in questa parte vengono

generati automaticamente.

La Parte I è articolata in sei Parti.

La Parte I contiene le informazioni sulla procedura

di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente

aggiudicatore.

In tutte le ipotesi in cui le amministrazioni aggiudicatrici

o gli enti aggiudicatori utilizzino il servizio DGE elettro-

nico per generare e compilare il documento in formato elet-

tronico, le informazioni contenute in questa parte vengono

generati automaticamente.

La Parte I è articolata in sei Parti.

La Parte I contiene le informazioni sulla procedura

di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente

aggiudicatore.

In tutte le ipotesi in cui le amministrazioni aggiudicatrici

o gli enti aggiudicatori utilizzino il servizio DGE elettro-

nico per generare e compilare il documento in formato elet-

tronico, le informazioni contenute in questa parte vengono

generati automaticamente.

La Parte I è articolata in sei Parti.

La Parte I contiene le informazioni sulla procedura

di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente

aggiudicatore.

In tutte le ipotesi in cui le amministrazioni aggiudicatrici

o gli enti aggiudicatori utilizzino il servizio DGE elettro-

nico per generare e compilare il documento in formato elet-

tronico, le informazioni contenute in questa parte vengono

generati automaticamente.

La Parte I è articolata in sei Parti.

La Parte I contiene le informazioni sulla procedura

di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente

aggiudicatore.

In tutte le ipotesi in cui le amministrazioni aggiudicatrici

o gli enti aggiudicatori utilizzino il servizio DGE elettro-

nico per generare e compilare il documento in formato elet-

tronico, le informazioni contenute in questa parte vengono

generati automaticamente.

La Parte I è articolata in sei Parti.

La Parte I contiene le informazioni sulla procedura

di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente

aggiudicatore.

In tutte le ipotesi in cui le amministrazioni aggiudicatrici

o gli enti aggiudicatori utilizzino il servizio DGE elettro-

nico per generare e compilare il documento in formato elet-

tronico, le informazioni contenute in questa parte vengono

generati automaticamente.

La Parte I è articolata in sei Parti.

La Parte I contiene le informazioni sulla procedura

di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente

aggiudicatore.

In tutte le ipotesi in cui le amministrazioni aggiudicatrici

o gli enti aggiudicatori utilizzino il servizio DGE elettro-

nico per generare e compilare il documento in formato elet-

tronico, le informazioni contenute in questa parte vengono

generati automaticamente.

La Parte I è articolata in sei Parti.

La Parte I contiene le informazioni sulla procedura

di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente

aggiudicatore.

In tutte le ipotesi in cui le amministrazioni aggiudicatrici

o gli enti aggiudicatori utilizzino il servizio DGE elettro-

nico per generare e compilare il documento in formato elet-

tronico, le informazioni contenute in questa parte vengono

generati automaticamente.

La Parte I è articolata in sei Parti.

La Parte I contiene le informazioni sulla procedura

di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente

aggiudicatore.

In tutte le ipotesi in cui le amministrazioni aggiudicatrici

o gli enti aggiudicatori utilizzino il servizio DGE elettro-

nico per generare e compilare il documento in formato elet-

tronico, le informazioni contenute in questa parte vengono

generati automaticamente.

La Parte I è articolata in sei Parti.

La Parte I contiene le informazioni sulla procedura

di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente

aggiudicatore.

In tutte le ipotesi in cui le amministrazioni aggiudicatrici

o gli enti aggiudicatori utilizzino il servizio DGE elettro-

nico per generare e compilare il documento in formato elet-

tronico, le informazioni contenute in questa parte vengono

generati automaticamente.

La Parte I è articolata in sei Parti.

La Parte I contiene le informazioni sulla procedura

di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente

aggiudicatore.

In tutte le ipotesi in cui le amministrazioni aggiudicatrici

o gli enti aggiudicatori utilizzino il servizio DGE elettro-

nico per generare e compilare il documento in formato elet-

tronico, le informazioni contenute in questa parte vengono

generati automaticamente.

La Parte I è articolata in sei Parti.

La Parte I contiene le informazioni sulla procedura

di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente

aggiudicatore.

In tutte le ipotesi in cui le amministrazioni aggiudicatrici

o gli enti aggiudicatori utilizzino il servizio DGE elettro-

nico per generare e compilare il documento in formato elet-

tronico, le informazioni contenute in questa parte vengono

generati automaticamente.

La Parte I è articolata in sei Parti.

La Parte I contiene le informazioni sulla procedura

di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente

aggiudicatore.

In tutte le ipotesi in cui le amministrazioni aggiudicatrici

o gli enti aggiudicatori utilizzino il servizio DGE elettro-

nico per generare e compilare il documento in formato elet-

tronico, le informazioni contenute in questa parte vengono

generati automaticamente.

La Parte I è articolata in sei Parti.

La Parte I contiene le informazioni sulla procedura

di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente

aggiudicatore.

In tutte le ipotesi in cui le amministrazioni aggiudicatrici

o gli enti aggiudicatori utilizzino il servizio DGE elettro-

nico per generare e compilare il documento in formato elet-

tronico, le informazioni contenute in questa parte vengono

acquisite automaticamente per tutte le procedure di appalto rispetto alle quali sia stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Di converso, per le gare non soggette all'obbligo di pubblicità sovranazionale, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori compilano le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto a cui dette informazioni afferiscono.

Se gli appalti sono suddivisi in lotti e i criteri di selezione sono diversi tra i vari lotti occorre compilare un DGE per ciascun lotto (o gruppo di lotti con identici criteri di selezione).

Le informazioni presenti in questa Parte devono essere integrate con le seguenti indicazioni:

codice fiscale della stazione appaltante;
CIG;
CUP (ove previsto);
codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei).

La Parte II, contenente le informazioni sull'operatore economico e sui propri rappresentanti, sull'eventuale affidamento a capacità di altri soggetti (a fini dell'avallimento) e sul ricorso al subappalto.

In riferimento alle informazioni contenute nella suddetta Parte si forniscono i seguenti chiarimenti:

1) Le informazioni da fornire relativamente all'eventuale iscrizione dell'operatore economico «in elenchi ufficiali» o al possesso di «certificato equivalente» si riferiscono alle previsioni di cui agli articoli 84, 90 e 134 del Codice.

In particolare, non sono tenuti alla compilazione della Parte IV (Criteri di selezione) sezioni B e C del DGE, ma forniscono unicamente le necessarie informazioni nella Sezione A della Parte II:

gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o che siano in possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'art. 90 del Codice;

gli operatori economici in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata dagli organismi di attestazione (SOA), ai sensi dell'art. 84 del medesimo Codice, per contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro; gli operatori economici in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all'art. 134 del Codice, nel caso di appalti nei settori speciali.

Qualora l'iscrizione, la certificazione o l'attestazione *in supra* non soddisfino tutti i criteri di selezione richiesti, le informazioni nella suddetta documentazione dovranno essere inserite nella Parte IV, Sezioni A, B o C.

2) Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) e dell'art. 46, comma 1, lett. e) del Codice, per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentato un DGE distinto recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI.

Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) ed all'art. 46, comma 1, lett. f) del Codice, il DGE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello

3) In caso di avallimento (Parte II, Sezione C) l'operatore economico indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avallarsi e i requisiti oggetto di avallamento. Le imprese ausiliarie, compilano un DGE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della presente Parte, dalla Parte III, dalla Parte IV se espressamente previsto dal bando, dall'avviso o dai documenti di gara e dalla Parte VI. Resta fermo l'onere delle stazioni appaltanti di verificare il permanere dei requisiti in capo alle imprese ausiliarie nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto.

Non deve considerarsi inclusa nel DGE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente.

4) In caso di subappalto, l'operatore indica le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare e, nelle ipotesi di cui all'art. 105, comma 6, del Codice, indica espressamente i subappaltatori proposti; questi ultimi compilano il proprio DGE fornendo le informazioni richieste nella Sezione A e B della presente Parte, nella Parte III, dalla Parte IV se espressamente previsto dal bando, dall'avviso o dai documenti di gara e dalla Parte VI. Resta fermo l'onere delle stazioni appaltanti di verificare il permanere dei requisiti in capo alle imprese subappaltatrici nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto.

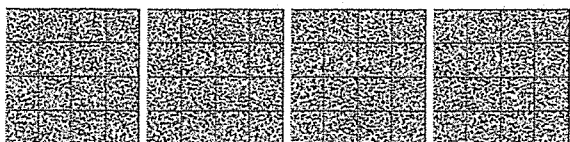
La Parte III contiene l'autodichiarazione circa l'assenza di motivi di esclusione dalla gara, come disciplinati dall'art. 80 del Codice.

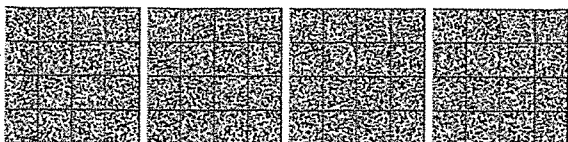
La Sezione A si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali previsti dall'art. 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE, che, nel Codice, sono disciplinati ai sensi dell'art. 80, comma 1.

Con riferimento a questa Sezione, laddove nel DGE vengano contemplate le ipotesi di condanna con sentenza definitiva, occorre uniformare il contenuto delle informazioni richieste alle previsioni di cui al comma 1 del citato art. 80, inserendo anche il riferimento al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale.

Inoltre, è necessario indicare i soggetti cui tali condanne si riferiscono, facendo espresso riferimento all'art. 80, comma 3, del Codice. Nel caso in cui le condanne si riferiscano ai soggetti cessati dalla carica, è necessario indicare le misure di autodisciplina adottate, da parte dell'operatore economico, atte a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Occorre, infine, integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena





Per quanto concerne le indicazioni riguardanti i gravi illeciti professionali si evidenzia che esse si riferiscono alle ipotesi contemplate ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c) del Codice. Pertanto, sarebbe opportuno richiedere, nel relativo riquadro, indicazioni sulla tipologia di illecito.

L'ulteriore ipotesi relativa al motivo di esclusione legato ad un conflitto di interessi è contemplata ai sensi della successiva lettera d) del medesimo art. 80, comma 5, del Codice. Per quanto riguarda la fattispecie riportata nel riquadro alla lettera e) del sopra richiamato comma 5 dell'art. 80 del Codice.

Con riferimento alle fattispecie riportate nella presente Sezione relative, rispettivamente, agli accordi intesi a falsare la concorrenza e alla cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto o concessione, si evidenzia che tali ipotesi non sono state utilmente contemplate nel vigente Codice e, pertanto, vanno eliminate.

A tutte le fattispecie *in supra* richiamate nella presente Sezione, si applica l'istituto del *self-cleaning* di cui all'art. 80, comma 7, il quale prevede, anche con riferimento alle situazioni di cui all'art. 80, comma 5, che un operatore economico è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato da reato o da fatto illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di capacità di garanzia. Si precisa che l'istituto del *self-cleaning* non si applica nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione durante tutto il periodo di durata della stessa.

Al fine di meglio esplicitare le ipotesi previste al comma 7 del citato art. 80 in ordine all'istituto del *self-cleaning*, si è provveduto ad inserire nel DGUe allegato, in appositi campi, le richieste di informazioni distinte per ciascuna delle sopra richiamate ipotesi.

Con specifico riferimento all'applicazione dell'istituto del *self-cleaning* alle ipotesi di cui all'art. 80, comma 5, lettera c), disciplinante gravi illeciti professionali, è opportuno segnalare che, come previsto dall'art. 80, comma 13, saranno adottate dall'ANAC apposite linee guida volte ad uniformare le prassi in uso presso le stazioni appaltanti, relativamente alla valutazione dell'adeguatezza dei mezzi di prova ai fini dell'esclusione o meno degli operatori economici dalla procedura di gara.

In ordine ai contenuti di cui alle lettere a) e b) dell'ultimo riquadro della presente Sezione, concernenti le false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di selezione, occorre — nel caso in cui si dichiarasse l'esistenza di tali ipotesi — specificare nella successiva Sezione D gli estremi dell'iscrizione nel casellario informativo dell'ANAC di cui all'art. 213, comma 10, del Codice.

Accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. Tali integrazioni si rendono necessarie per consentire alla stazione appaltante di determinare — come previsto dal comma 7 del sopra citato art. 80 — l'applicabilità delle misure di autodisciplina (*self-cleaning*) e la conseguente valutazione delle misure ivi contemplate poste in essere dall'operatore economico finalizzate alla decisione di escludere o meno l'operatore economico dalla procedura di gara, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 80.

A tal fine, si è provveduto ad inserire in appositi campi dello schema di DGUe allegato alle presenti Linee guida alcune richieste di informazioni opportunamente dettagliate. La Sezione B si riferisce ai motivi di esclusione legati al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, previsti al comma 4 del sopra citato art. 80 del Codice.

Le informazioni contenute in questa Sezione vanno integrate inserendo il riferimento anche alle tasse, coerentemente con le sopra citate disposizioni del comma 4 dell'art. 80.

Inoltre, alla lettera d), nel caso in cui l'operatore economico abbia ottenuto agli obblighi posti a suo carico pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante le imposte, tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, occorrerà indicare se il pagamento o la formalizzazione dell'impegno siano intervenuti prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

La Sezione C si riferisce ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali previsti al comma 5 del citato art. 80 del Codice.

Occorre integrare la parte disciplinante la violazione di obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e di lavoro (art. 30, comma 3, del Codice) con l'indicazione delle eventuali infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro, coerentemente alla previsione di cui alla lettera a) del sopra citato comma 5 dell'art. 80.

Con riferimento ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, le fattispecie previste nel DGUe vanno conformate alle tipologie di cui al comma 5, lettera b) del sopra richiamato art. 80, inserendo, altresì, i riferimenti dell'eventuale autorizzazione del curatore fallimentare all'esercizio provvisorio di cui all'art. 110, comma 3, lettera a) del Codice nonché l'eventuale autorizzazione del giudice delegato in caso di impresa ammessa a concordato con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 110, comma 3, lettera b) del Codice. Tali specifiche previsioni sono state utilmente contemplate in seno all'unito schema di DGUe.

Tra le fattispecie previste nella corrispondente Parte III, Sezione C, dell'Allegato 2 recante il Modello di formulario per il DGUe al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016 ma non contemplata nel Codice, vi è l'ipotesi di cui alla lettera e) disciplinante l'eventuale stato di amministrazione controllata. Tale specifica situazione va eliminata dall'elenco delle ipotesi previste nella suddetta parte, in quanto non prevista, *de iure condito*, nell'ambito del vigente ordinamento nazionale. Anche l'ipotesi prevista sub lettera f) del prefato Modello di formulario annesso al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016, non essendo contemplata nel Codice, va eliminata.

Con riferimento alle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del riquadro in commento, non trovando corrispondenza in alcuna disposizione del Codice, andranno eliminate.

La Sezione D concerne motivi di esclusione aggiuntivi previsti nel Codice.

In particolare, i suddetti motivi di esclusione riguardano le ipotesi previste all'art. 80, comma 2, comma 3, lettera f), g), h), i), l) e m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001. Pertanto, è necessario richiedere dettagliatamente le informazioni concernenti ciascuna delle suddette fattispecie. Si è provveduto in tal senso nello schema di DGE allegato alle presenti Linee guida.

Per quanto riguarda le ipotesi (antinomia) previste al comma 2 del citato art. 80 (cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto) è necessario indicare nell'apposito riquadro il riferimento ai soggetti previsti dal decreto legislativo n. 159/2011. Si segnala, in particolare, che relativamente alle fattispecie criminose in argomento non si applica l'istituto del *self-cleaning*.

Relativamente alle altre fattispecie sopra richiamate (lettere f), g), h), i), l) e m) dell'art. 80, comma 3), da indicare in maniera dettagliata, è necessario prevedere, in caso di risposta affermativa e quando ne sia consentita l'applicazione, l'indicazione della fonte presso cui reperire la documentazione pertinente e le informazioni necessarie per l'applicazione dell'istituto del *self-cleaning* di cui ai commi 7 e 8 del citato art. 80.

Inoltre, l'operatore economico dovrà indicare se si trovi o meno nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001 (*pantouflage o revolving doors*) qualora abbia stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo ovvero abbia attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

La Parte IV contiene le informazioni relative ai requisiti di selezione previsti dall'art. 83 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) e le informazioni relative alle certificazioni di qualità di cui al successivo art. 87. Nella parte IV, Sezione B, Punto 6 e nella Sezione C, Punto 13, possono essere previste le dichiarazioni attinenti a requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale richieste dal bando di gara che non trovino corrispondenza nell'elenco dei requisiti individuati nei punti precedenti.

L'operatore economico fornisce le informazioni ivi elencate solo se espressamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso, bando o documenti di gara, altrimenti si limita a compilare la sezione a «Indicazione globale per tutti i criteri di selezione», qualora tale possibilità sia stata prevista in seno all'avviso, al bando o ai documenti di gara. In tale ultima ipotesi, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori reperiscono direttamente la documentazione accedendo alla Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del Codice.

La Parte V contiene l'autodichiarazione dell'operatore economico che attesta il soddisfacimento dei criteri e delle regole fissate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore per limitare il numero dei candidati, ai sensi dell'art. 91 del Codice.

Tale parte deve essere compilata, pertanto, solo in ipotesi di procedure ristrette, procedure competitive con negoziazione, procedure di dialogo competitivo e partenariati per l'innovazione.

La Parte VI contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre su richiesta e senza indugio — i certificati e le altre prove documentali pertinenti, a meno che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore abbiano la possibilità di acquisire la documentazione complementare accedendo alla Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del Codice e ferma restando l'obbligatorietà dell'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici a decorrere dal 18 aprile 2018.

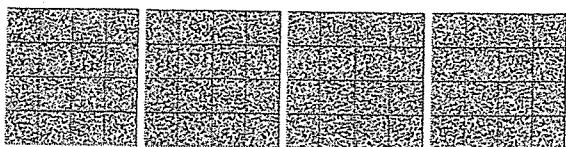
Le dichiarazioni suddette devono richiamare espressamente ed essere rese in conformità agli articoli 40, 43, 46 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Da ultimo, si evidenzia che, nelle diverse Parti del DGE odieramente esaminate, l'operatore economico indica — in corrispondenza al singolo dato, laddove ivi richiesto — anche l'Autorità pubblica o il soggetto terzo presso il quale le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono acquisire tutta la documentazione complementare a riprova di quanto dichiarato dallo stesso operatore economico. Inoltre, affinché le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possano ottenere i riscontri direttamente accedendo alla Banca dati indicata dallo stesso operatore, il DGE riporta anche le informazioni necessarie a tale scopo, indicando l'indirizzo web della Banca dati unitamente ai propri parametri identificativi.

Sotto tale profilo, sembra opportuno rammentare in questa sede, che l'art. 81 del Codice prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure di gara è acquisita attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici, il cui funzionamento sarà oggetto di decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sentita l'ANAC e l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID).

Occorre, infine, richiamare che, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 88 e 212 del Codice, per il tramite della Cabina di regia di cui al medesimo art. 212 sarà messo a disposizione ed aggiornato sul registro e-Certis un elenco completo delle Banche dati contenenti informazioni sugli operatori economici, consultabili dalle stazioni appaltanti di altri Stati membri.

Roma, 18 luglio 2016

Il direttore generale per la regolazione
e i contratti pubblici
VECA



Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PATRIZIA MAURO

CODICE FISCALE: MRAPRZ55C45B180E

DATA FIRMA: 15/03/2017 13:05:30

IMPRONTA: 10C2D678B88D5F499B2B7EF327220F9674377D301EBEA038CF39BFF51FBF94A5
74377D301EBEA038CF39BFF51FBF94A547CBF248A97CDD2D255EDBB615C05427
47CBF248A97CDD2D255EDBB615C0542765B5E0D2D8F394298FEFD632F89FDB12
65B5E0D2D8F394298FEFD632F89FDB12F649B0B93FC58692AFA69DBA75AF2E7B